



COMUNE DI TAURIANOVA

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RECLAMO/MEDIAZIONE

Approvato con deliberazione del C.C. n° 56 del 24.11.2016

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Regolamenti tributari specifici
- Art. 3 – Limiti dei regolamenti

TITOLO II IL RECLAMO/MEDIAZIONE

Capo I

Generalità del reclamo/mediazione

- Art. 4 – Finalità della mediazione
- Art. 5 – Ambito di applicazione della mediazione
- Art. 6 – Valore della lite
- Art. 7 – Istanza di mediazione
- Art. 8 – Modalità di presentazione dell'istanza
- Art. 9 – Termini di presentazione della mediazione

Capo II

La procedura di mediazione

- Art. 10 – Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione
- Art. 11 – Trattazione dell'istanza
- Art. 12 – Esame preliminare dell'istanza
- Art. 13 – Perfezionamento dell'accordo di mediazione
- Art. 14 – Sanzioni
- Art. 15 – Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale della mediazione
- Art. 16 – Provvedimento di diniego
- Art. 17 – Irregolarità nel perfezionamento della definizione.

TITOLO III INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO

- Art. 18 – Costituzione in giudizio del ricorrente
- Art. 19 – Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente
- Art. 20 – Deposito del ricorso
- Art. 21 – Spese di giudizio

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 22 – Norme transitorie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, redatto nel rispetto dei criteri e principi che disciplinano la potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali, è conforme:

- agli articoli 117 e 119 della Costituzione;
- all'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- all'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il presente regolamento è volto a disciplinare le procedure finalizzate ad evitare l'insorgere del contenzioso davanti alle Commissioni Tributarie, a seguito di attività accertative relative ad entrate tributarie di competenza comunale, comprendendo le attività nella fase della riscossione, nonché le procedure di diniego dei rimborsi.

3. Le disposizioni contenute del presente regolamento sono altresì volte a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, nonché l'imparzialità della stessa e la trasparenza nelle procedure poste in essere dal competente ufficio comunale. Le predette previsioni sono conformi ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nell'intento di instaurare un rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti.

Art. 2

Regolamenti tributari specifici

1. Fermi restando i criteri ed i principi generali contenuti nel presente regolamento, le procedure e le disposizioni relative alla gestione di ogni entrata tributaria, sono riportate negli specifici regolamenti che disciplinano gli aspetti particolari correlati al tributo medesimo.

Art. 3

Limiti dei regolamenti

1. Al presente regolamento, nonché a quelli che disciplinano le entrate di natura tributaria, vanno posti i vincoli stabiliti dalla riserva di legge sancita dalla Costituzione in ambito tributario, nonché i limiti fissati dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. L'applicabilità delle disposizioni dettate dal presente regolamento, aventi carattere generale, è vincolata dalle previsioni dettate dalla stessa materia che trova disciplina all'interno dello specifico regolamento afferenti ad ogni singolo tributo.

3. Qualora le previsioni del presente regolamento vadano a disciplinare specifiche fattispecie già regolate da singoli atti normativi, il presente atto integra quelli specifici.

TITOLO II IL RECLAMO/MEDIAZIONE

Capo I Generalità del reclamo/mediazione

Art. 4 Finalità del reclamo

1. L'applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione alle controversie in ambito di fiscalità locale ha lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario.
2. L'istituto del reclamo/mediazione è pertanto obbligatorio e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria.
3. Obiettivo dell'istituto del reclamo è altresì il tentativo di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
4. Con la L. n. 147/2013, il legislatore ha corretto il precedente disposto, sancendo che la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso e non di sua inammissibilità. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni, gli Enti impositori in sede di rituale costituzione in giudizio, possono eccepire l'improcedibilità dello stesso ed il presidente della C.T.P., se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

Art. 5 Ambito di applicazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore a euro 20.000,00 (ventimila).
2. La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:
 - avviso di accertamento;
 - avviso di liquidazione, (ormai assorbito dall'avviso di accertamento, anche se, di fatto, riguarda le fattispecie a cui è applicabile la sanzione del 30%, disciplinata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997);
 - provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
 - ruolo;
 - diniego espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altre somme non dovute;
 - diniego o revoca di agevolazioni;
 - cartelle di pagamento per vizi propri.
3. L'istanza di mediazione non è proponibile quando l'impugnazione riguarda:
 - controversie di valore superiore a 20.000,00 (ventimila) euro;
 - controversie di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale);
 - controversie relative ad atti non impugnabili.
4. L'istituto della mediazione è pertanto obbligatorio, per il perseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 4.

Art. 6 **Valore della lite**

1. Al fine di determinare il valore della controversia occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato; in particolare occorre considerare l'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto.
2. Per valore della lite s'intende l'importo del tributo al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare di queste ultime.
3. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l'importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d'imposta, quando l'istanza ne contempli più di uno.
4. Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato. Qualora un atto si riferisca a più tributi (Imu, Tari e Tasi, Tosap ed imposta sulla pubblicità) il valore deve essere calcolato con riferimento al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione da parte del contribuente. Se il contribuente impugna con un unico ricorso più atti, bisogna fare riferimento al valore di ogni singolo atto.

Art. 7 **Istanza di mediazione**

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.
3. Per le controversie disciplinate dal presente regolamento, il contribuente ha la facoltà di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 8 **Modalità di presentazione dell'istanza**

1. L'istanza, deve essere presentata al Comune di Taurianova, sotto forma di ricorso, in quanto ai sensi dell'art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, è stabilito che *“il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa”*.

Art. 9 **Termini di presentazione della mediazione**

1. Il ricorso, deve essere presentato al Comune di Taurianova, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.
2. La notifica dell'istanza deve essere effettuate in conformità ad una delle seguenti modalità: a mezzo di ufficiale giudiziario, secondo le modalità di cui all'art. 137 e ss, del c.p.c., mediante consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune di Taurianova, a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'istanza raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC.
3. Al termine di proposizione del ricorso/istanza di reclamo-mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale.

Capo II **La procedura di mediazione**

Art. 10 **Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione**

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione produce i seguenti effetti:
 - la notifica dell'istanza produce l'effetto di interrompere il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;
 - apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione;
 - sospende, per un periodo di 90 (novanta) giorni i termini di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di chiamare in giudizio l'ufficio Tributi, obbligandolo ad avviare una fase amministrativa, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia.
3. Il periodo di 90 (novanta) giorni in cui si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la notifica del ricorso e termina con l'accordo tra le parti o con la costituzione in giudizio del ricorrente, qualora non si pervenga all'accordo.
4. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso, è pertanto finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.
5. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni della notifica, entro il quale la procedura deve essere conclusa.

Art. 11 **Trattazione dell'istanza**

1. L'istanza di mediazione è esaminata dal funzionario responsabile del Servizio Affari Legali.
2. Al fine di individuare un soggetto diverso dal responsabile dell'istruttoria che ha condotto all'emissione dell'atto impugnato, si segnala che il responsabile del procedimento, relativo al reclamo/mediazione, è il responsabile dell'Area Amministrativa.
3. E' demandata alla Giunta Comunale la facoltà di individuare, con propria deliberazione, una struttura diversa rispetto a quella indicata nei precedenti commi per la trattazione delle istanze di mediazione.
4. Nella deliberazione della Giunta Comunale di cui al comma 3 dovrà essere data adeguata motivazione dell'individuazione di una diversa struttura in relazione alle mutate esigenze gestionali.

Art. 12 **Esame preliminare dell'istanza**

1. In via preliminare, l'ufficio verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione.
2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, l'ufficio verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione.
3. Il riesame effettuato a seguito della proposta di mediazione deve rispondere ai seguenti tre criteri specifici:
 - eventuale incertezza delle questioni controverse,
 - grado di sostenibilità della pretesa,
 - principio di economicità dell'azione amministrativa.

Art. 13
Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale della prima rata;
 - in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata;
 - in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si provvede all'iscrizione a ruolo delle somme residue e della sanzione di legge. Il mancato pagamento di una rata entro il termine di tre mesi, non comporta il venir meno all'accordo di mediazione bensì alla decadenza della dilazione.

Art. 14
Sanzioni

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

Art. 15
Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.
2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.

Art. 16
Provvedimento di diniego

1. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, l'ufficio comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Art. 17
Irregolarità nel perfezionamento della definizione.

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - mancata prestazione della garanzia quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, il Servizio Affari Legali valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.

3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il responsabile del procedimento, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 15 (quindici) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:

- a) versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
- b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
- c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

4. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, il Servizio Affari Legali prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo, con la conseguenza che il contribuente potrà far valere la propria pretesa solo in sede giudiziale.

TITOLO III INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO

Art. 18

Costituzione in giudizio del ricorrente

1. In caso di provvedimento negativo nei confronti dell'istanza di mediazione o di accoglimento parziale della stessa, il contribuente può continuare la controversia in sede giudiziale.
2. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92.

Art. 19

Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente

1. Per la costituzione in giudizio di cui al precedente articolo 18, il termine di 60 (sessanta) giorni, decorre dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del Comune.
2. Il ricorso depositato deve essere conforme a quello consegnato o spedito con l'istanza di mediazione, diversamente il ricorso è inammissibile.

Art. 20

Deposito del ricorso

1. Il deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dallo scadere dei 90 (novanta) giorni entro i quali viene esperita la procedura di mediazione.

Art. 21

Spese di giudizio

1. In caso di perfezionamento dell'accordo a seguito di mediazione, le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22
Norme transitorie

1. A decorrere dall'applicazione del presente regolamento sono abrogate le disposizioni e gli altri regolamenti comunali in contrasto con le previsioni contenute in questo atto.